

Vengo all'onorevole Sanguinetti. Non so se farò mai delle convenzioni sulla traccia di quelle ora in discussione. Ma quando avessi da farne, terrò conto delle osservazioni da lui fatte.

Sanguinetti. Grazie.

Perazzi, ministro dei lavori pubblici. All'onorevole Muratori dirò che sarà mia cura di sollecitare il più possibile la presentazione del progetto definitivo in guisa da ottenerlo prima che scadano i 12 mesi.

Muratori. Ringrazio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Colombo, ministro del tesoro. Debbo rispondere alle osservazioni fatte dall'onorevole Sanguinetti a proposito dell'articolo 8 della Convenzione colla Società delle Meridionali. Il pagamento delle annualità senza detrazione per tasse e imposte presenti e future, è un patto contrattuale, è una specie di precauzione contro eventuali imposte che potessero essere escogitate anche sopra le annualità.

Non credo però che questo implichi una rinuncia alla eventuale imposta di ricchezza mobile sugli utili che potessero risultare dalle operazioni, come apparirà dai bilanci della Società.

Mi pare con questo di aver risposto alle osservazioni dell'onorevole Sanguinetti tanto sull'interpretazione di questo articolo, quanto sulle conseguenze che potesse avere.

Voci. Ai voti!

Presidente. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È approvata l'unita Convenzione stipulata il 29 gennaio 1896 fra il ministro dei lavori pubblici e quello del tesoro da una parte ed il Direttore generale della Società italiana per le strade ferrate Meridionali dall'altra per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Isernia-Campobasso. »

A questo articolo è stata proposta, d'accordo fra Commissione e Governo, la seguente modificazione: dopo la parola *costruzione*, aggiungere le parole: *dei tronchi da Boiano a Carpinone*.

Metto a partito questa aggiunta.

(È approvata).

Si dia lettura della Convenzione.

Borgatta, segretario, legge:

Convenzione con la Società per le Strade ferrate Meridionali per la costruzione dei due tronchi: Boiano-Cantalupo: Cantalupo-Carpinone e per l'esercizio dell'intera linea complementare Isernia-Campobasso.

Fra:

S. E. il ministro dei lavori pubblici commendatore avvocato Giuseppe Saracco e S. E. il ministro del tesoro barone commendatore Sidney Sonnino contraenti in nome dello Stato ed il commendatore Secondo Borgnini direttore generale della Società italiana per le strade ferrate Meridionali contraente in nome della Società medesima, come da delegazione conferitagli alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio d'amministrazione di detta Società in data 16 gennaio 1896 si è addivenuto alla seguente convenzione:

Art. 1.

È accordata alla Società italiana per le strade ferrate Meridionali la concessione della costruzione dei due tronchi di ferrovia da Boiano a Cantalupo e da Cantalupo a Carpinone e la concessione dell'esercizio dei tronchi suddetti unitamente al tronco Bosco Redole-Boiano già costruito dallo Stato, e così dello esercizio dell'intera linea Campobasso-Isernia, il tutto alle condizioni della Convenzione 20 giugno 1888 approvata colla legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3ª, salve le modificazioni appresso indicate.

Art. 2.

I due tronchi Boiano-Cantalupo e Cantalupo-Carpinone escluse le stazioni di Boiano e di Carpinone, saranno costruiti dalla Società in conformità del progetto esecutivo approvato dal Governo annesso al presente contratto per formarne parte integrante.

Art. 3.

I due tronchi saranno compiuti ed armati in modo da poter essere aperti con regolarità e sicurezza al servizio dei viaggiatori e delle merci, rispettivamente al 1º gennaio 1899 il primo tronco da Boiano a Cantalupo, ed al 1º gennaio 1903 il secondo tronco da Cantalupo a Carpinone.